



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Delibera n. 25

Seduta del 20 dicembre 2021

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Terzo ciclo Piano di gestione delle acque (PGA) - II aggiornamento. Artt. 13 e 14 della direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGA ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 e adozione delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del medesimo decreto.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la parte terza - sezione I, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)”*;
- al comma 4 prevede che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;
- al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini regionali della Toscana e della Liguria;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55, e in



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

particolare l'articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque) che all'art. 13 comma 7 prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano *"riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore"* della stessa *"e, successivamente, ogni sei anni"* e all'art. 14 stabilisce che *"Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce"*;

VISTO, ALTRESI', l'art. 11 comma 8 della direttiva acque secondo cui *"i programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione"*;

VISTO l'art. 63 comma 10 lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato *"stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65"*;

VISTO l'art. 117 del d.lgs. 152/2006, che al comma 1 prevede che *"Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore"*;

VISTO, QUINDI, l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006, rubricato *"Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale"*, ed in particolare i commi 4, 5, e 6 nonché, per quanto attiene alle misure di salvaguardia, i commi 7 e 8, ai sensi dei quali *"In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...)"*.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTI, INOLTRE, gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale, ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 66, ai sensi dei quali *"I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto; Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 3, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce: a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti; b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni"* nonché il comma 7 del medesimo articolo, che prevede che *"Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce"*;

VISTI il Piano di gestione delle acque dell'Appennino Settentrionale e del fiume Serchio - I aggiornamento (in seguito anche PGA), approvati con distinti d.p.c.m. 27 ottobre 2016 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2017;

VISTI i decreti direttoriali n.29/STA del 13.02.2017, come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle *"Linee guida per le valutazioni*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000", emanati dal Ministero dell'Ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di "rientro" previste dall'Action Plan elaborato dal MATTM;

VISTA la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, avente ad oggetto l'adozione della *"Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, di seguito direttiva *"Derivazioni"*, che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

VISTA la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, avente ad oggetto l'adozione della *"Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, di seguito direttiva *"Deflusso ecologico"*, che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

CONSIDERATO CHE con la deliberazione n. 22 del 29 dicembre 2020 è stato previsto che *"Fino all'approvazione del secondo aggiornamento del PGA si applicano quali misure di salvaguardia ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del d.lgs. 152/2006, i contenuti delle deliberazioni n. 3 e n. 4 del 14 dicembre 2017"*, al fine di essere inseriti come specifiche misure anche nel nuovo programma di misure del secondo aggiornamento del PGA da adottare a dicembre 2021;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE la Commissione Europea, nella decisione formale C(2019) 4498 del 2019, in sede di approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2019, ha giudicato che solo la stretta aderenza alle linee guida ministeriali di cui ai decreti direttoriali D.D. 29/STA del 2017 e 30/STA del 2017 consente di ritenere pienamente soddisfatte le garanzie di tutela ambientale stabilite dalla direttiva acque;

DATO ATTO CHE:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- con propria precedente deliberazione n. 8 del 27 dicembre 2018 si è preso atto del *“Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano”*, predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera a) del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento dei Piani di gestione acque e alluvioni (in seguito anche PGA e PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- con propria precedente deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2019 si è preso atto della *“Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico”*, predisposta dall'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento dei Piani di gestione acque e alluvioni (in seguito anche PGA e PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- con propria precedente deliberazione n. 22 del 29 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006, è stato adottato il progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica prevista dall'art. 14 della direttiva quadro, in quanto almeno tre anni prima della pubblicazione del Piano è stato predisposto il *“Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano”*, almeno due anni prima è stata messa a disposizione del pubblico la *“Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto”* e almeno un anno prima è stato pubblicato il *“Progetto di secondo Piano di gestione - III ciclo di gestione 2021-2027”*, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 66, comma 7 del d. lgs. 152/2006;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva quadro, sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è stata coordinata con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni elaborato ai sensi della direttiva 2007/60/CE, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi, favorire lo scambio di informazioni e realizzare sinergie e vantaggi comuni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 2007/60/CE;

DATO, INFINE, ATTO CHE la fase di consultazione e informazione pubblica si è formalmente conclusa in data 30 settembre 2021; si deve, tuttavia, evidenziare che



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

l'Autorità di bacino ha continuato nel corso dei mesi successivi a diffondere i contenuti dei Piani in corso di definitiva elaborazione, valutando, recependo e integrando all'interno dei documenti di Piano le ulteriori osservazioni pervenute;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - 218 del 2 luglio 2021, trasmesso con nota della Direzione Generale CRESS - Divisione V del Ministero della Transizione Ecologica, agli atti di questa Autorità al prot. n. 5546 del 12 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 15 del 28 maggio 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque dell'Appennino Settentrionale 2021-2027 non debba essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo, relative rispettivamente alla *"Proposta di Piano di Monitoraggio VAS"*, da implementare nel corso del 2022, alla *"Presa d'atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MITE"* e alla *"Individuazione delle coerenze tra PGA ciclo 2021-2027 e Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della regione Toscana"*;

DATO ATTO CHE nella seduta della Conferenza Operativa del 15 dicembre 2021:

- l'Autorità di bacino ha presentato la documentazione e gli elaborati relativi al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque (2021-2027) - terzo ciclo di gestione e la Conferenza ha espresso parere favorevole;
- è stata, altresì, condivisa la necessità e opportunità di adottare, nelle more dell'approvazione del Piano con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 gli indirizzi di Piano, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante sull'intero territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;

VISTO il secondo aggiornamento del PGA (2021-2027) - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, elaborato dall'Autorità di bacino e consultabile sul sito internet istituzionale;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni per adottare, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

RITENUTO, ALTRESI', NECESSARIO adottare quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti per l'intero territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, in attesa dell'approvazione del secondo aggiornamento di PGA



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

(2021-2027) anche gli Indirizzi di Piano, allegati alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 - Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito indicato anche come "secondo aggiornamento PGA (2021-2027)"

Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027) si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di Piano e relativi allegati;
- Programma di misure (PoM);
- Indirizzi di Piano;
- Cruscotto di Piano

Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027) con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - n. 218 del 2 luglio 2021 è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni; a tal fine sono state redatte specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo, relative rispettivamente alla "Proposta di Piano di Monitoraggio VAS", da implementare nel corso del 2022, alla "Presa d'atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MITE" e alla "Individuazione delle coerenze tra PGA ciclo 2021-2027 e Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della regione Toscana" pubblicate sul sito web del distretto nella parte relativa alla VAS del PGA.

ARTICOLO 2 - A seguito dell'adozione del secondo aggiornamento PGA (2021-2027) e della pubblicazione dello stesso entro il 22 dicembre 2021, si procederà all'invio alla Commissione Europea del Reporting sul Piano e si darà corso alla procedura di approvazione del Piano di cui all'art. 57 comma 1 lettera a) punto 2 del d.lgs. 152/2006 e alla conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 6 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, è dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all'approvazione del Piano di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

cui all'art.1, ai fini dell'emissione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 3 - Ai fini di quanto previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, il secondo aggiornamento del PGA (2021-2027), adottato con la presente deliberazione, è pubblicato a far data dal 22 dicembre 2021 sul sito web del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it.

ARTICOLO 4 - Fino all'approvazione del secondo aggiornamento del PGA (2021-2027) con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 e alla conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono adottati, come misure di salvaguardia ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 65 del d.lgs. 152/2006, gli Indirizzi di Piano (e relativi allegati: n. 1 - Quadro conoscitivo, n. 2 - Criteri win win; n. 3 - Schede norma), che vengono allegati alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, e continuano ad applicarsi i contenuti delle deliberazioni n. 3 e n. 4 del 14 dicembre 2017 citate in premessa.

ARTICOLO 5 - Dell'adozione del Piano e delle misure di salvaguardia è data immediata notizia con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

Roma, 20 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
(On. Ilaria Fontana)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Massimo Lucchesi)